



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373
P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA n. 13/2019

Individuazione ed interdizione area di riposizionamento (*restocking*) in mare della risorsa vongola (*Venus spp. – Chamelea gallina*) in attuazione del Piano nazionale di gestione dei rigetti

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
- VISTO** il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 luglio 1998 relativo all'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

- VISTO** il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTI** i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'obbligo di sbarco;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un Piano di rigetti per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;
- VISTO** il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017, relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);
- VISTO** il decreto ministeriale 8 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019, recante l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)» e «draga meccanizzata (DRB)»;
- VISTA** la Circolare prot. n. 13020 in data 31 maggio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- CONSIDERATO** che, nel Compartimento marittimo di Rimini, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata al CO.GE.MO. Rimini, da ultimo con decreto ministeriale 25 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019;
- VISTA** la nota in data 10 luglio 2017, assunta a prot. n. 13779, con cui il Co.Ge.Mo. del Compartimento Marittimo di Rimini ha presentato, in versione definitiva, il proprio “piano operativo” redatto a mente degli artt. 3 e 4 del citato Decreto 27 dicembre 2016, stabilendo, fra l'altro, le procedure per il riposizionamento in mare del prodotto *Venus spp.* (*Chamelea gallina*) sotto taglia vagliato a terra ed individuando a tal fine la relativa area di rigetto (di seguito denominata “area di *restocking*”);
- SENTITI** in merito l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e gli Uffici Locali Marittimi di Cattolica, Bellaria e Riccione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 107/2010 emessa in data 04.10.2010 dalla Capitaneria di porto di Rimini, in materia di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, da leggersi – nel periodo di vigenza del predetto regolamento delegato (UE) 2016/2376 – in combinato disposto con il decreto ministeriale 27 dicembre 2016 per quanto attiene ai giorni di fermo dell'attività (art. 2, lettera b) e di pescato massimo giornaliero per unità (art.

2, lettera c);

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

VISTO l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;

TENUTO CONTO che la struttura tecnica di riferimento del Co.Ge.Mo. di Rimini ha ritenuto opportuno individuare un'unica zona di destinazione dei rigetti, per le valutazioni espresse nella nota datata 10.07.2017, trasmessa al competente Ministero con foglio prot. n. 13930 in data 11.07.2017 di questa Capitaneria di porto;

RITENUTO necessario emanare apposita Ordinanza di divieto di pesca per i pescherecci interessati nell'area di *restocking* individuata, alla luce di quanto disposto dai menzionati provvedimenti normativi e regolamentari;

ORDINA

Articolo 1

(Individuazione area di *restocking* in mare della risorsa vongola - *Chamelea gallina*)

L'area di *restocking* di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) del decreto ministeriale 27 dicembre 2016, destinata al ricollocamento in mare del prodotto sottotaglia della risorsa vongola – *Venus spp.* – *Chamelea gallina* catturato dalle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei medesimi molluschi bivalvi mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, è così individuata, come da prospetto cartografico allegato alla presente Ordinanza:

AREA DI RESTOCKING COMPARTIMENTO MARITTIMO DI RIMINI	
DESCRIZIONE	Area di forma circolare di metri 800 di diametro localizzata alla distanza di circa un miglio a nord del porto di Rimini, ad un km circa dalla costa
ESTENSIONE	500.000 mq circa
COORDINATE NAUTICHE PUNTO CENTRALE (Datum WGS84)	Lat. 44° 05'.661 N Long. 012° 33'.354 E

La gestione ed il coordinamento delle attività all'interno della suddetta area sono di competenza del Co.Ge.Mo. di Rimini, che opererà conformemente al "piano operativo" a tal fine redatto, nel pieno rispetto delle vigenti norme in premessa richiamate, nonché di quelle ulteriormente applicabili in materia.

Articolo 2 (Divieti)

Nell'area di *restocking* sopra individuata, in quanto area di ripopolamento, è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca dei molluschi bivalvi *Venus spp.* (*Chamelea Gallina*), nonché di effettuare ogni altra attività marittima ovvero incidente sul fondale marino che possa arrecare nocimento a tale specie.

Articolo 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, è punita ai sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo n. 4/2012, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.
3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. È abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

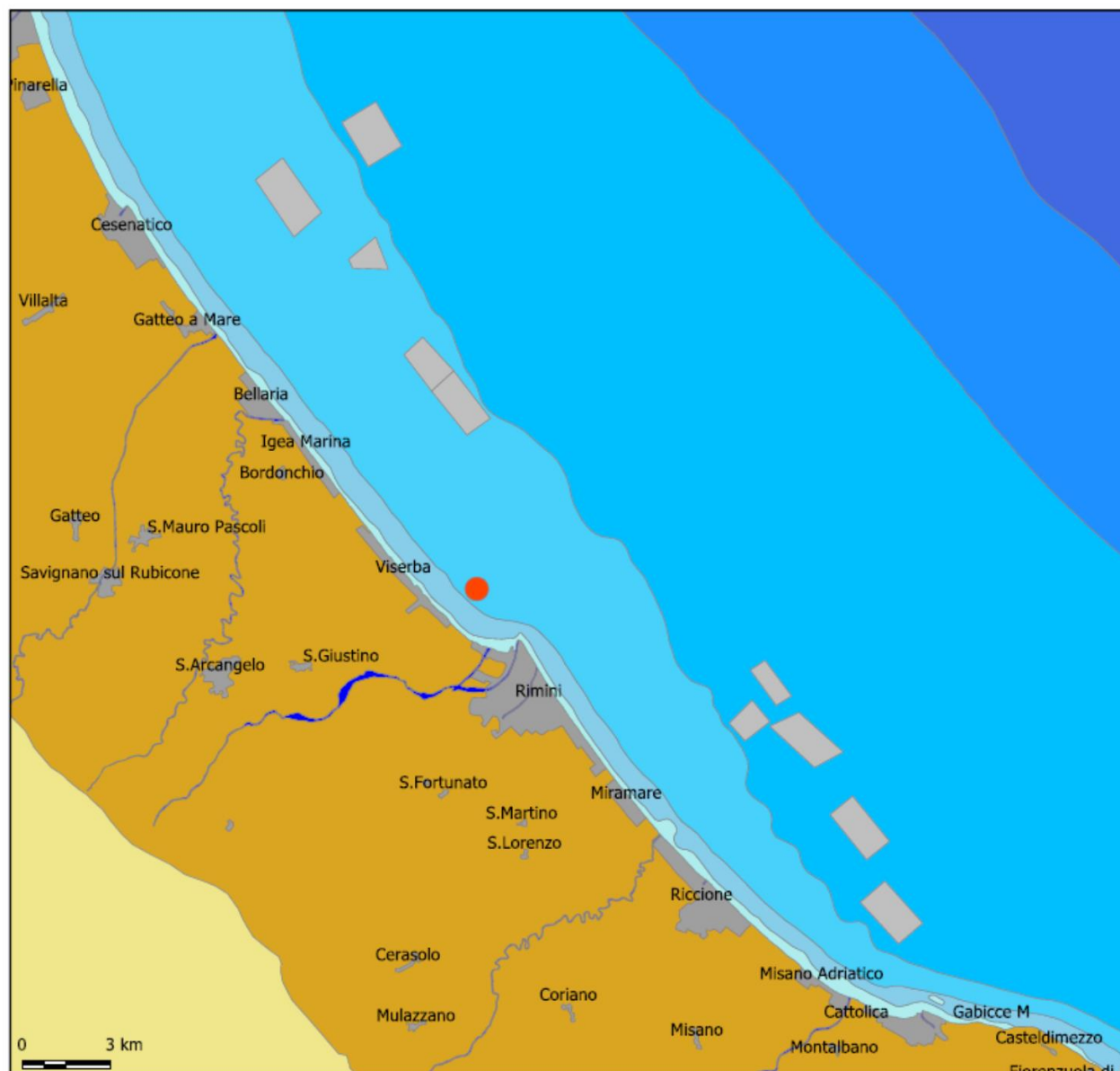
La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione ai soggetti interessati a vario titolo.

Rimini, **26.03.2019**

Firmato*
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro MICELI

* Originale firmato agli atti

AREA DI RESTOCKING COMPARTIMENTO MARITTIMO DI RIMINI



Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Rimini

Datum WGS84

Scala 1:200.000



Aree di rigetto vongole (coordinate punti centrali - Diametro 1/4 di miglio nautico)

Rimini - lat. 44° 05.661 Long. 12° 33.354



Concessioni per impianti di molluschicoltura